



## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**Decadenza per rinuncia espressa della *GFI Brokers Limited* dall'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 6, del d.lgs. n. 58/1998 allo svolgimento dei servizi/attività di investimento e cancellazione della stessa Società dall'albo delle imprese di paesi terzi diverse dalle banche**

### **IL RESPONSABILE DELLA DIVISIONE INTERMEDIARI**

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento concernente la disciplina degli intermediari, adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018;

VISTA la delibera Consob n. 11760 del 22 dicembre 1998, con la quale è stato istituito l'albo delle SIM e delle imprese di paesi terzi diverse dalle banche di cui all'art. 20, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

VISTA la delibera Consob n. 21920 del 23 giugno 2021, con la quale *GFI Brokers Limited* è stata autorizzata alla prestazione dei servizi/attività di investimento di negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente, ricezione e trasmissione di ordini, consulenza in materia di investimenti, gestione di sistemi multilaterali di negoziazione (e, in particolare, del sistema multilaterale di negoziazione, dalla stessa gestito, denominato "*GFI Brokers MTF*") e gestione di sistemi organizzati di negoziazione (e, in particolare, del sistema organizzato di negoziazione, dalla stessa gestito, denominato "*GFI Brokers OTF*") e al servizio accessorio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti, inclusi la custodia e i servizi connessi come la gestione di contante/garanzie reali ed esclusa la funzione di gestione dei conti titoli al livello più elevato;

VISTA la nota dell'11 ottobre 2023 con la quale *GFI Brokers Limited* ha presentato istanza di decadenza per rinuncia espressa dall'autorizzazione all'esercizio di tutti i servizi autorizzati e di conseguente cancellazione dall'albo delle imprese di paesi terzi diverse dalle banche, di cui all'art. 20, comma 1, del medesimo decreto;

VISTE le informazioni integrative fornite da *GFI Brokers Limited* in data 6 novembre 2023;

SENTITA la Banca d'Italia e preso atto delle valutazioni dalla stessa espresse per i profili di propria competenza;

VISTA la delibera Consob n. 22888 del 15 novembre 2023 con la quale la Commissione ha attribuito al Responsabile della Divisione Intermediari, tra le altre, la competenza circa la decisione - al ricorrere delle condizioni di cui al par. 2.3 dell'allegato alla medesima delibera -

relativa alla decadenza, su istanza di parte, dall'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle attività di investimento delle imprese di paesi terzi diverse dalle banche;

RISCONTRATO che ricorrono le condizioni di cui alla citata delibera Consob n. 22888 del 15 novembre 2023;

RITENUTO che non sussistano elementi ostativi all'accoglimento dell'istanza;

## D E T E R M I N A:

La decadenza per rinuncia espressa della *GFI Brokers Limited* dall'autorizzazione all'esercizio dei servizi/attività di investimento di negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente, ricezione e trasmissione di ordini, consulenza in materia di investimenti, gestione di sistemi multilaterali di negoziazione e gestione di sistemi organizzati di negoziazione, di cui all'art. 1, comma 5, lettere a), b), c-bis), e), f), g) e g-bis) del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, e al servizio accessorio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti, inclusi la custodia e i servizi connessi come la gestione di contante/garanzie reali ed esclusa la funzione di gestione dei conti titoli al livello più elevato, di cui all'Allegato 1, sezione B, n. 1) del medesimo decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, con conseguente cancellazione della stessa società dall'albo delle imprese di paesi terzi diverse dalle banche di cui all'art. 20, comma 1, del citato decreto.

La presente determinazione dirigenziale verrà portata a conoscenza della società interessata nei modi e nei termini di legge e pubblicata nel bollettino della Consob.

Avverso tale provvedimento è proponibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di comunicazione.

Il Responsabile della Divisione Intermediari

firma 1